



Comune di Messina



Università degli Studi di Messina

Studi sulla pericolosità e sul rischio idraulico di aree potenzialmente inondabili e verifiche idrauliche di opere di tombinamento nel territorio comunale di Messina

ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

TRA

Comune di Messina - Dipartimento Politiche del Territorio

e

Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Ingegneria

II DIPARTIMENTO POLITICHE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MESSINA, con sede in Messina, Piazza Vittoria n. 6 – C.F. 00080270838, nella persona dell'Ing. Antonio Cardia, nato a Taranto il 29.10.1965, che nel contesto del presente atto sarà indicato come "COMUNE"

II DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI MESSINA, con sede in Messina, Piazza Unione Europea – C.F. 00080270838, nella persona dell'Ing. Antonio Amato, nato a Napoli il 28,11.1961, che nel contesto del presente atto sarà indicato come "COMUNE"

e

II DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA DELL'UNIVERSITA' DI MESSINA, con sede in Messina, Contrada Di Dio, Partita IVA IT 00724160833, Codice Fiscale 80004070837, rappresentato nella persona dal Direttore Prof. Candida Milone, nata a Milazzo il 05/12/1966, autorizzato dal Consiglio di Dipartimento a sottoscrivere il presente atto e che nel contesto del presente atto sarà indicato come "ING-UNIME"

PREMESSO CHE

- Nel corso degli ultimi anni il territorio comunale di Messina è stato interessato da numerose calamità idrogeologiche. In particolare, a seguito dei diversi eventi meteorologici avversi verificatisi, sono state identificate delle aree dove è necessaria una più attenta definizione della classe di pericolosità idraulica.
- A seguito degli studi specialistici a corredo del recente Piano di Protezione Civile Comunale (PPC 2017), sono emerse diffuse criticità idrauliche a carico del sistema di difesa e di smaltimento delle piene e sono state individuate ampie aree potenzialmente allagabili.
- Risulta necessaria una nuova perimetrazione ed una classificazione dell'effettivo livello di pericolosità idraulica di aree considerate potenzialmente allagabili dal nuovo PPC e con molteplici nodi critici a rischio idraulico moderato, elevato e molto elevato, secondo i criteri del DRPC Sicilia, utile per l'aggiornamento del PGRA e del P.A.I. (Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico). Uno degli obiettivi del PGRA è quello di integrare gli obiettivi della Direttiva alluvioni nella pianificazione territoriale ed in particolare in quella urbanistica. A tal fine, lo strumento individuato è lo studio di compatibilità ambientale. Esso era stato già introdotto dalla normativa P.A.I. per valutare nelle aree di pericolosità P3 e P4 l'ammissibilità di interventi e trasformazioni territoriali. Il PGRA amplia le funzioni del P.A.I. per costituirne uno strumento conoscitivo e d'indirizzo delle previsioni urbanistiche, anche al fine di attuare un uso sostenibile del suolo, oltre che per garantire la compatibilità delle trasformazioni territoriali nelle aree di pericolosità. Va infatti ricordato che l'incremento delle portate meteoriche scaricate nei corsi d'acqua dalle aree fortemente urbanizzate, a causa dell'impermeabilizzazione del suolo, ha portato ad esaltare i fenomeni di piena di fiumi e torrenti che, in caso di inadeguatezza delle capacità di deflusso, provocano esondazioni diffuse e danni ingenti anche con precipitazioni di non rilevante intensità. D'altra parte è proprio la trasformazione del territorio che può determinare nuove situazioni di rischio o un aumento delle condizioni di pericolosità in assenza di adeguate valutazioni idrologiche idrauliche. Lo studio di compatibilità viene effettuato dai

comuni in fase di elaborazione del piano regolatore generale e delle sue varianti.

- Gli studi di compatibilità improntata ai principi di invarianza idraulica verrà finalizzata a definire le previsioni di trasformazione territoriale nelle aree classificate come aree di pericolosità e a indirizzare le previsioni nelle altre aree in modo da non aggravare o creare nuove situazioni di pericolosità.
- Risulta necessario avviare la compilazione di un catasto delle opere di attraversamento e dei tombinamenti esistenti nelle aree urbanizzate e procedere alla verifica di compatibilità idraulica, come previsto dagli art. 7 e 8 delle NdA del PGRA Sicilia versione 2018.
- Per i motivi sopra indicati occorre avvalersi di un consulente “Ingegnere Idraulico” o studi prodotti da tale figura scientifica.
- Ai sensi degli articoli 53 (comma 2) e 55 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i., le Amministrazioni Pubbliche svolgono ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi, per le finalità di difesa del suolo, risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, messa in sicurezza delle situazioni a rischio. In particolare, in base ai principi desumibili dall’art. 55, comma 2, dello stesso D. Lgs. 152/2006, l’attività conoscitiva è svolta anche mediante “modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi...”.
- L’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”.
- Con la determina n. 7/2010 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) sono state definite condizioni e modalità per l’attuazione degli accordi di collaborazione tra enti pubblici. L’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’esprimersi ulteriormente sulla fattispecie in questione con atto 17/06/2015 - AG 50/2015, che trova conforto anche nella giurisprudenza amministrativa più recente (Consiglio di Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178), chiarisce, inoltre, che i limiti del ricorso agli accordi tra pubbliche amministrazioni possono individuarsi come segue:
 - a) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
 - b) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
 - c) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
 - d) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici”.
- In attuazione dell’art. 15 della Legge 241/90 vengono correntemente stipulati accordi di collaborazione fra enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche per

quanto riguarda attività di studio e ricerca.

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (art. 5, commi 6 e 7), Parte I, Titolo II, sui principi comuni in materia di accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, che affronta in particolare il tema dei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice degli appalti, stabilisce che un Accordo può essere concluso tra due o più amministrazioni aggiudicatrici quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.
- Fra le sopracitate Amministrazioni Aggiudicatrici sono ricomprese, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 50/2016, gli organismi di diritto pubblico elencati nell'allegato 4, fra i quali figurano le Università Statali.
- L'art. 158 del D. Lgs. 50/2016 stabilisce che, relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo, le disposizioni del Codice degli appalti si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
 - a) i risultati appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice e all'ente aggiudicatore, affinché li usi nell'esercizio della sua attività;
 - b) la prestazione del servizio è interamente retribuita dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'ente aggiudicatore.

CONSIDERATO CHE

1. L'area del Comune di Messina presenta condizioni elevate di rischio idraulico, geomorfologico e costiero; pertanto, al fine di ben ottemperare alle richieste dell'Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, occorre porre particolare attenzione ai rischi affrontandoli in modo coordinato e interdisciplinare anche rispetto alle previsioni contenute nel recente PPC (2017), nonché ai fini della pianificazione territoriale ed in particolare in quella urbanistica nonché per assolvere a quanto dispongono gli artt. 7 e 8 delle NdA del PGRA Sicilia (versione 2018).
- ING-UNIME possiede specifiche competenze e svolge attività di ricerca scientifica sulla modellistica delle inondazioni, sull'analisi, valutazione e mitigazione del rischio idraulico e idrologico e più in generale sulle tematiche della difesa idraulica del territorio.
 - ING-UNIME ha tra le finalità statutarie quella di eseguire attività di ricerca e consulenza, anche mediante contratti e convenzioni con istituzioni e soggetti pubblici e privati.
 - L'attribuzione di un accordo di studio e consulenza risulta vantaggioso per il COMUNE, e può

garantire il buon funzionamento dell'Amministrazione.

- Le attività di ricerca di cui alla presente convenzione sono riconducibili alla istituzionale funzione di ricerca scientifica e consulenza delle Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art. 1, nonché alla istituzionale funzione del COMUNE, quindi, ad interessi pubblici convergenti delle due amministrazioni.
- Le attività di cui consta il programma di studi sono state valutate, sotto l'aspetto tecnico-economico, dal COMUNE e sono precisate nel documento tecnico-economico che si unisce alla presente convenzione quale "Allegato Tecnico", ed il relativo onere economico è stato ritenuto congruo.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA**

Articolo 1

(Premesse)

Le premesse e gli allegati tutti, fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Articolo 2

(Oggetto della convenzione)

1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare, in sinergia, per la realizzazione della seguente convenzione: Studi sulla pericolosità e sul rischio idraulico di aree potenzialmente inondabili e verifiche idrauliche di opere di tombinamento nel territorio Comunale di Messina per le finalità indicate nel PGRA (versione 2018) relativamente alla pianificazione territoriale e a quella urbanistica, nonché per assolvere a quanto dispongono gli artt. 7 e 8 delle NdA del PGRA Sicilia (versione 2018).
2. Le attività sono specificate nell'Annesso Tecnico (Allegato 1) al presente Accordo.

Articolo 3

(Durata e tempi di consegna)

1. Le attività oggetto del presente accordo dovranno essere portate a termine entro 15 (quindici) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, secondo le tempistiche individuate nella tabella relativa al cronoprogramma delle attività contenuta nell'Allegato tecnico al presente Accordo.
2. Il termine finale potrà essere prorogato per un periodo massimo pari a 3 (tre) mesi su eventuale richiesta motivata di una o ambedue le Parti, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per le Parti rispetto a quanto previsto al successivo articolo 6 (*costi e oneri finanziari*).
3. I lavori relativi all'oggetto del presente contratto saranno svolti presso il ING-UNIME.

Articolo 4

(Programma delle attività)

1. Le prestazioni di cui consta il programma di studi e ricerche sono distinte per attività e fasi temporali, come individuate nel cronoprogramma contenuto nell'Allegato tecnico. In

particolare ING-UNIME, con decorrenza dalla data determinata ai sensi del precedente art. 3, dovrà presentare al COMUNE:

- a) 1° relazione tecnica intermedia delle attività svolte inerente le informazioni, i risultati e i prodotti degli studi effettuati, da trasmettere entro 150 giorni dalla firma dell'accordo;
 - b) 2° relazione tecnica intermedia delle attività svolte inerente le informazioni, i risultati e i prodotti degli studi effettuati, da trasmettere entro 300 giorni dalla firma dell'accordo;
 - c) relazione tecnica finale sugli studi svolti, da trasmettersi alla scadenza dell'Accordo, comprendente ogni elaborato e prodotto previsto nell'Annesso Tecnico.
2. I dati e le elaborazioni risultanti dalle attività di cui al presente Accordo saranno consegnati al COMUNE in formato editabile ed elaborabile attraverso i software a disposizione del COMUNE, ovvero con software liberi, compatibilmente con gli aspetti connessi all'utilizzo di software proprietari di ING-UNIME.
3. Saranno inoltre consegnate le metodologie, le linee-guida, e i manuali sviluppati nell'ambito dell'attività di ricerca.

Articolo 5

(Modalità di esecuzione delle attività)

1. ING-UNIME si impegna ad adempiere alle prestazioni tutte della presente convenzione come specificato nell'Allegato Tecnico. Rientrano altresì tra gli impegni assunti da ING-UNIME nell'ambito del presente accordo:
 - a) mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
 - b) operare in sinergia con il COMUNE per l'esecuzione delle attività di ricerca e studio, secondo quanto riportato nell'Annesso Tecnico al presente accordo;
 - c) mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità, ed i propri laboratori e mezzi per l'esecuzione delle indagini e per l'espletamento delle ricerche e studi di cui al Programma delle attività;
 - d) mettere ad esclusiva disposizione del COMUNE dati e documenti relativi alla realizzazione delle stesse attività, e garantire al COMUNE la consulenza e l'assistenza tecnico-scientifica necessaria per l'espletamento dei compiti connessi alle medesime attività;
 - e) operare in sinergia con il COMUNE per la predisposizione di metodologie e linee guida attinenti l'oggetto dei temi di ricerca del presente Accordo.
 - f) effettuare i necessari rilievi topografici dei torrenti da studiare e delle opere, compreso il rilievo degli imbocchi delle tombature di cui all'Allegato Tecnico, le eventuali analisi granulometriche di campioni da prelevare lungo i letti torrentizi, la redazione della carta dell'uso del suolo e litologica a scala di bacino utile per i calcoli idraulici e idrologici.
2. Il COMUNE si impegna a:
 - a) mettere a disposizione le risorse umane e/o strumentali necessarie e i locali per lo svolgimento delle attività di interesse comune;
 - b) mettere a disposizione di ING-UNIME la documentazione esistente relativa studi e/o

progetti in suo possesso che possano considerarsi utili per lo svolgimento delle attività del presente Accordo;

- c) operare in sinergia con ING-UNIME per l'esecuzione delle attività di ricerca secondo quanto riportato nell'Annesso Tecnico al presente accordo;
 - d) programmare e organizzare incontri/seminari presso i propri locali per consentire la discussione e gli approfondimenti sulla materia.
3. Le attività dell'accordo potranno formare oggetto di tesi di laurea e tirocini formativi di cui le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tempestiva notizia.
 4. Il ricorso a personale non strutturato (assegnisti di ricerca e/o borsisti) e l'acquisizione di beni e servizi dovranno avvenire nel rispetto della normativa comunitaria e statale di settore, e nel rispetto dei principi di concorrenza partecipazione, pubblicità e non discriminazione.

Articolo 6

(Oneri finanziari)

1. Il valore dell'attività di studio del presente Accordo di collaborazione scientifica è pari a 48.000,00 € (euro quarantottomila/00).
2. Detta somma è comprensiva di tutti gli oneri da sostenere per l'esecuzione della ricerca quali: materiali di consumo, viaggi e missioni del personale, costo ammortizzato e manutenzione di apparecchiature, spese generali, prestazioni del personale universitario strutturato, acquisto materiale e/o attrezzature specifiche.
3. I movimenti finanziari previsti nell'ambito del presente accordo si configurano esclusivamente come rimborso delle spese sostenute. È escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo comprensivo di un margine di guadagno per ING-UNIME.
4. Poiché trattasi di trasferimento di risorse per contributo di ricerca, la somma corrisposta è fuori campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR n. 633/72 e non soggetto peraltro alla ritenuta fiscale di cui all'art. 28 del DPR n. 600/73.
5. Le somme verranno erogate secondo le seguenti modalità:
 - a) il 60% entro 15 gg. dall'approvazione della 1° relazione intermedia e dei relativi prodotti corredata dalla documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute per l'attività di ricerca;
 - b) il restante 40% a saldo entro 30 gg. dall'approvazione della relazione finale e dei relativi prodotti.

Articolo 7

(Referenti e Responsabili Scientifici)

1. I Referenti e Responsabili Scientifici, responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente Accordo sono:
 - a) per ING-UNIME: il Prof. Giuseppe Tito Aronica;
 - b) per il COMUNE: l'Ing. Antonio Cardia, l'ing. Antonio Amato.
2. I suddetti Referenti potranno avvalersi di collaboratori interni per l'espletamento delle attività

in oggetto. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire il Referente sopra individuato, dandone tempestiva comunicazione alla controparte.

Articolo 8

(Personale - Clausola sociale)

1. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra nell'ambito delle attività di cui al presente accordo. Si impegna inoltre ad adempiere, nell'esecuzione del presente accordo, a tutti gli obblighi derivanti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro, a quelli relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori, ivi compresi quelli sulle assicurazioni sociali. Provvederà infine alla copertura assicurativa del proprio personale.
2. Il personale di ING-UNIME o del COMUNE o altro da questi delegato, che si rechi presso ciascuna Parte per lo svolgimento dei compiti relativi al presente Accordo, è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nei laboratori e/o uffici della stessa Parte.

Articolo 9

(Proprietà dei risultati)

1. I risultati delle attività svolte saranno di proprietà delle Parti, che potranno utilizzarli per i propri compiti istituzionali. In particolare le metodologie e linee guida sviluppate saranno rese disponibili a tutti gli enti e amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo competenti in materia di difesa del suolo e di gestione del rischio alluvioni. I dati utilizzati per le attività di studio non possono, comunque, essere comunicati a terzi se non previo Accordo delle Parti.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 10

(Informativa trattamento dati)

1. Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità di utilizzo dei dati personali nell'ambito dei trattamenti automatizzati o cartacei di dati ai fini della esecuzione del presente atto.
2. Le Parti dichiarano, altresì, che i dati forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da ogni e qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei di detti dati. Ai sensi del T.U. sopra citato, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.
3. Sottoscrivendo il presente atto, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente date informazione di tutte le clausole previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento.

Articolo 11

(Riservatezza)

1. Ciascuna Parte si impegna a non divulgare le informazioni di cui sia venuta a conoscenza o trasmesse nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo, ed a trattarle con la massima riservatezza.
2. I dipendenti e/o collaboratori dovranno tutelare con la dovuta riservatezza e cautela tutte le informazioni di cui verranno a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Accordo.
3. Il suddetto obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato e fatto rispettare anche successivamente alla scadenza del presente Accordo.

Articolo 12

(Recesso)

1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta da inviare all'altra con un preavviso di un mese. La parte che esercita tale facoltà deve, contestualmente, comunicare se intende recedere anche dagli accordi attuativi in corso. Il COMUNE può in qualsiasi momento risolvere anticipatamente l'accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
2. Nel caso in cui ING-UNIME non ottemperi ai termini del presente accordo, in particolare non consegna gli elaborati tecnici nei termini previsti e il ritardo superi la durata di 3 mesi non concordati, il COMUNE ha la facoltà di revocare il cofinanziamento e può valutare di precedere al recupero delle eventuali somme erogate.

Articolo 13

(Controversie)

1. In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo, le Parti si impegnano alla risoluzione amichevole delle stesse. Le relative questioni dovranno essere risolte entro un termine di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricezione della lettera trasmessa da una delle Parti, con la quale si solleva la questione controversa. Trascorso inutilmente detto termine, le Parti potranno concordare di devolvere la questione controversa ad un Arbitrato, costituito secondo le norme del codice di procedura, ferma restando la facoltà di ciascun Parte in lite di adire l'autorità competente in materia.

Articolo 14

(Oneri fiscali)

1. Le parti convengono che il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Le eventuali spese di registrazione nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente Accordo sono a carico di ING-UNIME.

Articolo 15

(Validità dell'accordo)

1. Il presente accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale o con firma elettronica

avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.

2. Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica e non contestuale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di apposizione della marca temporale. Il COMUNE si impegna a comunicare l'avvenuta marcatura temporale all'apposizione della stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

Messina li, xx/xx/2019

Università degli Studi di Messina
Dipartimento di Ingegneria

Direttore
(Prof.ssa Candida Milone)

Comune di Messina
Dipartimento Politiche del Territorio
Dipartimento Lavori Pubblici

Dirigente
(Ing Antonio Cardia)

(ing. Antonio Amato)